

**LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1978, N. 22**

**Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla  
monetizzazione con l'ENEL dei diritti di cui all'articolo 10  
della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5<sup>1</sup>**

**Art. 1**

L'importo di lire 5.091.055.729 versato alla Regione dall'ENEL a seguito della conversione in numerario, per il periodo 1960-1971, degli oneri previsti dall'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è destinato al finanziamento delle iniziative e dei programmi indicati negli articoli seguenti.

**Art. 2**

L'importo di lire 1.400.000.000 è destinato al finanziamento - da parte della Regione - dei lavori per la nuova caserma sede del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, previsti dal progetto dell'opera.

L'importo di lire 400.000.000 è destinato al finanziamento del programma regionale di investimenti patrimoniali rivolto a dotare di sedi proprie gli Uffici tavolari della regione.

**Art. 3**

Le disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 1 sono destinate - entro il limite complessivo dell'importo di lire

---

<sup>1</sup> In B.U. 28 novembre 1978, n. 60.

---

---

3.291.055.729 alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di programmi di interventi predisposti in conformità al primo e al secondo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e approvato con legge provinciale.

Al bilancio della Provincia autonoma di Trento è destinato l'importo di lire 1.881.621.421.

Al bilancio della Provincia autonoma di Bolzano è destinato l'importo di lire 1.409.434.308.

**Art. 4**

Al complessivo onere di lire 5.091.055.729 previsto dagli articoli 2 e 3 si provvede mediante riduzione di corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

